

	Comune di Rho	Numero 37	Data 23/07/2020
---	----------------------	-------------------------	-------------------------------

Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2020.

L'anno duemilaventi, addì ventitre del mese di Luglio, alle ore 21.00, presso l'Aula Consiliare, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

Nominativo	Qualifica	Pres.	Nominativo	Qualifica	Pres.
Marisa Sinigaglia	Presidente	SI	Roberto Bellofiore	Consigliere	SI
Pietro Romano	Sindaco	SI	Claudio Scarlino	Consigliere	SI
Yasmine Bale	Consigliere	SI	Lorella Borghetti	Consigliere	NO
Giuseppe Scarfone	Consigliere	SI	Giovanna Cova	Consigliere	SI
Saverio Francesco Viscomi	Consigliere	NO	Simone Giudici	Consigliere	SI
Giuseppe Forloni	Consigliere	SI	Stefano Giussani	Consigliere	SI
Giovanni Vittorio Isidoro	Consigliere	SI	Giuseppe Lemma	Consigliere	SI
Luigi Valassina	Consigliere	SI	Giovanni Kirn	Consigliere	SI
Federico Bindi	Consigliere	SI	Massimo Leonardo Cecchetti	Consigliere	SI
Chiara Carli	Consigliere	SI	Oscar Carlo Lampugnani	Consigliere	SI
Fulvio Caselli	Consigliere	SI	Marco Tizzoni	Consigliere	SI
Francesca Bua	Consigliere	SI	Mirko Venchiarutti	Vice Presidente	SI
Calogero Fabrizio Mancarella	Consigliere	SI			

Assiste il Segretario Generale, Matteo Bottari, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Marisa Sinigaglia, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2020

Su proposta dell'Assessore al Bilancio e Tributi, sig. Andrea Orlandi:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019, dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 28/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- un' aliquota base pari all'1,06 per cento;
- aliquota 0,43 per cento per i fabbricati adibiti ad Abitazione principale classificati in categoria A/1, A/8, A/9 ed una pertinenza per categoria catastale - C2, C6, C7, e per le abitazioni locatate con i contratti tipo;
- aliquota 0,7 per cento per le abitazioni concesse in uso gratuito;
- un'aliquota pari allo 0,85 per cento per i fabbricati classificati nella categoria catastale C1;

Precisato che con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI, inclusa la maggiorazione pari allo 0,05 per cento, applicata per l'anno 2015 con delibera di C.C. n.48/2015e confermata espressamente fino all'anno 2019 con delibere del Consiglio comunale nn. 25/2016,21/2017,15/2018:

- aliquota 0,3 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- aliquota 0 per cento per Abitazioni principali ed una pertinenza per categoria catastale - C2, C6, C7- classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze ed Aree edificabili;

Considerato che la Legge n. 160/ 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n.208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della Legge n.208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Richiamati:

- il comma 756 della Legge n. 160/2019 il quale prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze;
- il comma 757 della Legge n. 160/2019 il quale prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- la risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 con la quale il Dipartimento delle finanze ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Ritenuto necessario ridefinire le aliquote relative all'Imposta Municipale propria (IMU), come disciplinata dalla Legge 160/2019, in considerazione dell'esigenza di raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi;

Stimato in circa €. 12.951.600,00= il fabbisogno necessario al raggiungimento delle esigenze sopraindicate, al netto della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), pari per l'anno 2020 ad euro 2.430.411,99= e valutato l'impatto delle nuove disposizioni rispetto alla disciplina che ha determinato il gettito 2019 al fine di individuare le aliquote più rispondenti a tale obiettivo;

Ritenuto opportuno, nel delineare le aliquote 2020,

- a) riconfermare l'attenzione per tutte quelle situazioni già agevolate in precedenza, con particolare riferimento pertanto agli immobili locati con "contratti tipo" e concessi in uso gratuito nell'ottica di tutelare quel patrimonio abitativo immesso nel mercato con l'obiettivo del contenimento degli affitti o dell'assenza di lucro;
- b) proseguire con gli obiettivi del programma di mandato, con particolare riferimento alla parte dedicata al commercio (punto 6.4 del programma), attuando una politica di sostegno per le attività di dettaglio intervenendo sulla categoria catastale C1, in cui sono inquadrati in generale i negozi. In questo anno tale scelta si dimostra ancor più necessaria a seguito della crisi sorta in conseguenza degli effetti della pandemia e della crisi derivante dal lockdown imposto dall'emergenza Covid 19;

Preso atto dei limiti imposti dalla normativa in termini di aliquote minime e massime relative all'Imposta Municipale propria (IMU), stabilite dalla Legge n. 160/2019 e come meglio sopra indicate;

Considerato che dalle stime effettuate sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari allo 0,43 per cento;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0,1 per cento;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0,25 per cento;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D: aliquota pari all'1,06 per cento;
- 5) **Fabbricati classificati in C.1 " Negozi e botteghe"**: aliquota pari allo 0,85 per cento;
- 6) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari all'1,06 per cento;
- 7) terreni agricoli: aliquota pari all'1,06 per cento;
- 8) aree fabbricabili: aliquota pari all'1,06 per cento.

Precisato che ai fini dell'applicazione delle aliquote previste per quanto attiene:

- l'abitazione concessa in uso gratuito ed i soggetti beneficiari si faccia riferimento a quanto già stabilito sia in regime di I.C.I. e nel relativo Regolamento comunale, sia in regime I.M.U. 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019 e prevedere pertanto che deve intendersi: *"abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari" l'abitazione in cui quest'ultimi hanno fissato la propria dimora abitualmente e residenza anagrafica. Con il termine di familiari s'individuano: i figli, per gli immobili concessi in uso gratuito da parte dei genitori e viceversa; i fratelli, per gli immobili concessi in uso gratuito da parte di altri fratelli; i nipoti, per gli immobili concessi in uso gratuito dai nonni e viceversa. L'elencazione precedente è tassativa pertanto risultano esclusi i rapporti di parentela non specificatamente individuati. Non è altresì ammessa la concessione in uso gratuito tra coniugi;*
- le ulteriori agevolazioni relativamente alle unità immobiliari concesse in comodato ed agli immobili locati a canone concordato devono essere rispettati i presupposti e le condizioni specificatamente indicate dalla Legge 160/2019, in particolar modo per quanto attiene agli obblighi di registrazione del contratto di comodato;

Ribadito che, fermo restando il sussistere dei requisiti per l'applicazione della specifica aliquota, per le abitazioni locatate con i contratti tipo e per le abitazioni concesse in uso gratuito, l'applicazione dell'aliquota agevolata è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita dichiarazione;

Dato atto che:

- la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze, per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, è stabilita per legge nella misura di €. 200,00 da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art.1, comma 749 della Legge160/2019;

- è riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando alla base imponibile degli immobili classificati nella categoria catastale D, l'aliquota dello 0,76 per cento ed al Comune l'eventuale differenza determinata in relazione alla maggior l'aliquota deliberata dall'ente entro i limiti previsti dall'art. 1, comma 754, della Legge n. 160/2019;

Precisato che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 prevede che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;
- il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2020 è stato prorogato inizialmente al 31.03.2020 con decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2019, ulteriormente differito al 30.04.2020 con decreto del Ministro dell'Interno del 28 febbraio 2020, ed infine ulteriormente differito al 31.07.2020 con D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia convertito con Legge n. 27/2020);

Rilevato che l'articolazione delle aliquote dell'imposta da applicare per l'anno 2020, definite secondo le disposizioni riportate dalla citata Legge n.160/2019 e le altre norme a cui la stessa fa rinvio, è da ritenersi quella che maggiormente consente di raggiungere gli obiettivi di entrata prevista per il 2020;

Stimato che l'introito presunto derivante dalla modulazione delle aliquote e della detrazione come sopra precisato ammonta complessivamente ad € 12.951.600,00;

Dato atto che la somma di € 12.951.600,00=, è stata prevista nel Bilancio di Previsione 2020 - 2022, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2020, al titolo n. 1, tipologia n. 101, categoria n. 6 (cap. 460);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 per la parte relativa all'ordinamento contabile ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità dell'Ente;

Richiamato il parere espresso dalla Commissione Consiliare dei Conti nella seduta del 20/07/2020;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, e dell'art. 1, commi da 748 a 754 della legge 160/2019;

Visto il titolo primo del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed i provvedimenti attuativi, nonché le discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n.118/2011, con particolare riferimento al TUEL approvato con D.Lgs. n.267/2000, per quanto con esso compatibili;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Direttore Area 4 Servizi di Programmazione economica e delle Entrate;

Segue la discussione alla quale partecipano i Consiglieri comunali sigg.ri Scarlino, Bale, Lampugnani;

Presenti n. 23

Astenuti n. 1 (Kirn - RHO POP.)

Votanti n. 22

Contrari n. 6 (Cova, Scarlino, Tizzoni - GENTE DI RHO; Giudici, Giussani - LEGA; Lemma - F.I.)

Favorevoli n. 16

Con n. 16 voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di determinare, per l'anno 2020, sulla base dei motivi espressi in premessa le aliquote e detrazioni relative all'Imposta Municipale propria (IMU), come segue:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUTA
Fabbricati adibiti ad Abitazione principale classificati in categoria A/1, A/8, A/9 ed una pertinenza per categoria catastale - C2, C6, C7	0,43 per cento
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;	0,25 per cento
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;	0,1 per cento
Abitazioni locat e con i contratto tipo ai sensi dell'art.2, comma 3, Legge 431/1998 e recepiti con l'Accordo Locale per la Città di Rho.	0,43 per cento
Abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari a condizione che costoro vi abbiano fissato la propria dimora abitualmente e residenza anagrafica e siano specificatamente individuati come "grado di parentela" nell'apposita definizione di cui al punto 3).	0,7 per cento
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D	1,06 per cento
Fabbricati classificati in C.1 " Negozi e botteghe"	0,85 per cento
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	1,06 per cento
Terreni agricoli	1,06 per cento
Aree edificabili	1,06 per cento

2. di stabilire nella misura di €. 200,00= la detrazione per "abitazione principale" e relative pertinenze, per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;
3. di precisare che con il termine di familiari s'individuano: i figli, per gli immobili concessi in uso gratuito da parte dei genitori e viceversa; i fratelli, per gli immobili concessi in uso gratuito da parte di altri fratelli; i nipoti, per gli immobili concessi in uso gratuito dai nonni e viceversa. L'elencazione precedente è tassativa pertanto risultano esclusi i rapporti di parentela non specificatamente individuati. Non è altresì ammessa la concessione in uso gratuito tra coniugi;
4. di stabilire, altresì, che:

- ove non espressamente previsto in maniera diversa, le aliquote differenziate non si applichino alle pertinenze;
 - i proprietari di abitazione locata con i contratti tipo e concesse in uso gratuito sono tenuti, per poter applicare su tali unità immobiliari l'aliquota differenziata a presentare apposita comunicazione nelle forme, con le modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, demandando al Funzionario responsabile dell'imposta la relativa attuazione;
 - che le comunicazioni di cui ai punti precedenti dovranno essere correttamente compilate con tutte le informazioni richieste dalla modulistica appositamente predisposta, pena il mancato riconoscimento del diritto all'applicazione dell'aliquota differenziata;
5. di demandare al Funzionario responsabile dell'Imposta l'attuazione delle disposizioni di cui sopra con particolare riferimento alla predisposizione della modulistica necessaria e degli aspetti organizzativi connessi alla pubblicizzazione del presente provvedimento;
 6. di fissare nella misura di €. 200,00= la detrazione per "abitazione principale" e relative pertinenze, per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 uniche fattispecie di immobili con tale destinazione d'uso per i quali continua ad applicarsi l'IMU e non la TASI;
 7. di rimandare per quanto attiene la definizione di abitazione principale e relative pertinenze di cui al punto precedente, modalità di determinazione della base imponibile e di applicazione di aliquote e detrazione alla Legge 160/2019;
 8. di dare atto che la somma di €. 12.951.600,00=, è stata prevista nel Bilancio di Previsione 2020 - 2022, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2020, al titolo n. 1, tipologia n. 101, categoria n. 6 (cap. 460);
 9. di dare atto che la presente deliberazione completa la documentazione relativa al Bilancio di Previsione 2020 - 2022, ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000;
 10. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;
 11. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 62**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2020.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 14/07/2020

Il Responsabile di Settore
Vittorio Dell'Acqua

Parere Contabile

Bilancio e Finanze

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 14/07/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Vittorio Dell'Acqua

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

LA PRESIDENTE
Marisa Sinigaglia

Il Segretario Generale
Matteo Bottari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

BOTTARI MATTEO;1;54504045982175603237174673913937778706
SINIGAGLIA MARISA;2;168377949352305690441994344688330870295

DELIBERA N. 37 DEL 23/07/2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune dal 28/07/2020 al 12/08/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Matteo Bottari

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è diventata esecutiva il 07/08/2020 a norma dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Matteo Bottari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

BOTTARI MATTEO;1;54504045982175603237174673913937778706